



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
CON DELEGA IN MATERIA DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA*

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare, l'articolo 19, relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, concernente la nomina dell'On.le dott. Enrico Costa a Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017 con il quale al Ministro senza portafoglio On.le dott. Enrico Costa è stata conferita la delega di funzioni in materia di affari regionali e le autonomie e per le politiche della famiglia;

VISTO l'art. 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato "Fondo per le politiche della famiglia";

VISTO l'art. 1, commi 1250, 1251, 1252 e 1254 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, concernente la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia;

VISTO in particolare il comma 1252 del suddetto articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, il quale stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche della famiglia vengono ripartiti gli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 27 febbraio 2008, n.50 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1252 nella parte in cui non prevede che il decreto di riparto debba essere adottato d'intesa con la Conferenza Unificata;

CONSIDERATO che, in base alle disposizioni contenute nella legge 11 dicembre 2016 n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", la dotazione del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2017 risulta pari ad euro 5.144.858,00;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
CON DELEGA IN MATERIA DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 2016, con il quale le risorse del Fondo per le politiche della famiglia, pari ad euro 5.144.858,00 sono state allocate sul cap. 858 "Fondo per le politiche della famiglia" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2017;

PRESO ATTO delle riduzioni apportate al Fondo per le politiche delle famiglia in corso d'anno, pari ad euro 2.223.683,00;

CONSIDERATO che le risorse stanziare a valere sul Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2017, per effetto delle predette riduzioni ammontano ad euro 2.921.175,00;

CONSIDERATO che occorre individuare, per l'anno 2017, le finalità di utilizzo delle risorse del Fondo medesimo, al fine di garantire l'attuazione dei principi di imparzialità, buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che, in ragione dell'esiguità delle predette risorse, appare opportuno che le medesime siano interamente destinate a finanziare interventi di competenza regionale coerenti con le misure introdotte a sostegno della famiglia dalla legge di bilancio per il 2017;

CONSIDERATO, altresì, che occorre stabilire le modalità di ripartizione tra le Regioni delle menzionate risorse mediante l'utilizzo dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali;

VISTO l'art.2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n.191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

VISTA l'intesa sancita nella seduta della Conferenza Unificata tenutasi in data _____.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
CON DELEGA IN MATERIA DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA**

DECRETA

Art. 1

1. Le risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2017, pari ad euro 2.921.175,00, sono destinate interamente ad interventi di competenza regionale e degli enti locali volti a favorire la natalità, che abbiano carattere di innovatività rispetto alle misure previste a livello nazionale.

Art. 2

1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1 sono ripartite tra ciascuna Regione e Provincia autonoma applicando i criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le Politiche Sociali, come da allegata tabella (Allegato I), parte integrante del presente atto.
2. La quota del Fondo per le politiche della famiglia stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le Province autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente pari ad euro 24.537,87 ed euro 23.953,64 è acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine la predetta quota è versata all'Entrata del bilancio dello Stato al capo X, capitolo 2368, articolo 6.
3. Le Regioni si impegnano a cofinanziare i progetti e/o le attività da realizzare con almeno il 20% del finanziamento assegnato, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalle stesse Regioni e dalle Province autonome per la realizzazione delle citate attività.
4. Il Dipartimento per le politiche della famiglia trasferisce alle Regioni le risorse secondo gli importi indicati nella predetta tabella, a seguito di specifica richiesta, da inviare in formato elettronico all'indirizzo segredipfamiglia@pec.governo.it, nella quale sono indicate le azioni da finanziare a favore della natalità come previste dalle proprie programmazioni regionali, in accordo con le Autonomie locali, nonché la compartecipazione finanziaria di cui al comma 3.
5. Alla predetta richiesta devono essere allegati :
 - a) copia della delibera di giunta regionale;
 - b) scheda concernente il piano di massima delle attività relative alla realizzazione delle azioni da finanziare comprensive di un cronoprogramma con indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
CON DELEGA IN MATERIA DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA*

6. I finanziamenti alle Regioni saranno erogati in un'unica soluzione alla presentazione della richiesta e della documentazione di cui al comma 5 da inoltrare entro e non oltre il 30 agosto 2017 al Dipartimento per le politiche della famiglia.
7. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 6, le risorse destinate alle Regioni inadempienti sono ripartite a favore delle altre Regioni, secondo i criteri di cui al comma 1, a potenziamento degli interventi già programmati ai sensi del presente decreto.
8. Gli Uffici del Dipartimento per le politiche della famiglia provvederanno a monitorare la realizzazione dei progetti.
9. Le Regioni comunicano al Dipartimento per le politiche della famiglia tutti i dati necessari al monitoraggio e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati ed i progetti e/o le attività finanziate.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

Enrico Costa



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
CON DELEGA IN MATERIA DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA

ALLEGATO I

Famiglia riparto Regioni e PA 2017

	% Reg. FNPS	
Abruzzo	2,45 %	71.568,79
Basilicata	1,23 %	35.930,45
Calabria	4,11 %	120.060,29
Campania	9,98 %	291.533,27
Emilia Romagna	7,08 %	206.819,19
Friuli Venezia Giulia	2,19 %	63.973,73
Lazio	8,60 %	251.221,05
Liguria	3,02 %	88.219,49
Lombardia	14,15 %	413.346,26
Marche	2,65 %	77.411,14
Molise	0,80 %	23.369,40
Provincia di Bolzano *	0,82 %	23.953,64
Provincia di Trento *	0,84 %	24.537,87
Piemonte	7,18 %	209.740,36
Puglia	6,98 %	203.898,01
Sardegna	2,96 %	86.466,78
Sicilia	9,19 %	268.455,98
Toscana	6,56 %	191.629,08
Umbria	1,64 %	47.907,27
Valle d'Aosta	0,29 %	8.471,41
Veneto	7,28 %	212.661,54
	100,00 %	€ 2.921.175,00

Le quote riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili ai sensi dell'art.2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.